



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 29/12/2017

OGGETTO: VILLA SERENA SPA - DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI COSTA MASNAGA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI SOCI EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO AL COMUNE DI GALBIATE, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILIA, DELLE

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:40, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
PANZERI SABINA	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	--
POZZI CRISTIAN	SI
REDAELLI GIAELE	SI
ANZANI BRUNO	SI
DONGHI CHIARA	--
PIROVANO CHIARA	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI
PANZUTI BISANTI ENRICO	SI
LORENZON LUCA	--
PIROLA PAOLA	SI
BERETTA ELISA	--

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,

Assume la presidenza , PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 29.12.2017**

**Oggetto: VILLA SERENA SPA - DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI COSTA MASNAGA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI SOCI EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO AL COMUNE DI GALBIATE, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILIA, DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN DISMISSIONE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari, nella seduta in data 28.12.2017;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, pervenuto in data 29.12.2017, prot. n. 10046 allegato;

UDITA la relazione del Sindaco in merito all’argomento in oggetto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta è tolta alle ore 20,20.

## **Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale del 29.12.2017**

### **IL SINDACO**

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " **VILLA SERENA SPA - DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI COSTA MASNAGA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI SOCI EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI GALBIATE, IN QUALITÀ DI ENTE CAOFILA, DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN DISMISSIONE.**" nel testo che segue:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il D.lgs. 19.08.2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 100/2017 ed in particolare:

- l'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" commi da 1 a 3, che testualmente dispone:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/ 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" commi 1 e 2, che testualmente dispone:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- l'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che testualmente dispone:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del Codice Civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190/2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Villa Serena S.p.a è una società per azioni a capitale interamente pubblica costituita il 30.04.2001 ed ha come oggetto sociale la gestione di servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio-sanitario espletati in strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani autosufficienti e non, per handicappati, minori, giovani ed adulti in situazioni di disagio. In particolare, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, la società svolge le seguenti attività:
  - \* la gestione di servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio-sanitario e sanitario;
  - \* la gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani autosufficienti e non, per handicappati, minori, giovani ed adulti in situazioni di disagio;
  - \* la gestione dei servizi complementari a supporto di quelli scolastici;
  - \* la gestione di attività di consulenza negli ambiti succitati.
- il capitale sociale complessivo di Villa Serena spa ammonta a complessivi Euro 13.135.000,00 ed è ripartito in n. 13.135 azioni corrispondenti al 100 % del capitale sociale, per un valore nominale unitario di Euro 1.000,00;
- il Comune di Costa Masnaga partecipa nella società Villa Serena s.p.a. (P.I. 02600960138) società a capitale interamente pubblico, con sede in Galbiate – Piazzale Achille Grandi, 1, con n. 50 azioni, pari al 0,38 % del capitale sociale, rappresentando/non rappresentando il socio pubblico con la maggiore partecipazione;
- alla luce delle recenti deliberazioni del Consiglio Comunale di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'ex art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, qui integralmente richiamata, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna la partecipazione del Comune nella suddetta società è stata considerata non più strategica, in quanto ritenuta «non strettamente e direttamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», alla luce dell'attuale modello gestorio di erogazione del servizio di RSA e del concetto di «indispensabilità della partecipazione» fatto proprio dal giudice contabile (cfr. Corte dei Conti, Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG) il quale, per quanto attiene al «nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali» e alle «conseguenti strategicità e

legittimità della partecipazione”, ha avuto modo di affermare “che la partecipazione deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei predetti fini statutari. In altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile” (v. in tal senso Corte Conti, Lombardia delibera 296/2016).

#### **RILEVATO CHE**

- tra i Comuni soci è emersa la volontà di procedere alla dismissione delle rispettive quote di partecipazione in Villa Serena S.p.a., secondo le procedure che si renderanno necessarie in relazione alla composizione societaria plurisoggettiva della predetta società e alla specifica attività della stessa;

- in ottemperanza al comma all’art.1, comma 611, della legge n. 190/2014, si ritiene, pertanto, di condividere tale orientamento maturato dai Comuni soci circa la dismissione della partecipazione detenuta anche da codesto ente in Villa Serena S.p.a., sulla scorta della valutazione operata con gli atti già assunti, richiamati sopra, circa il fatto che la stessa non sia più strettamente necessaria al perseguimento delle attuali finalità istituzionali proprie dell’ente, con conseguente qualificazione in termini di non strategicità della partecipazione detenuta in Villa Serena S.p.a. e necessità di procedere, conseguentemente, alla dismissione della predetta partecipazione azionaria;

- negli incontri intercorsi tra i Comuni soci di Villa Serena S.p.a., che hanno già deliberato o sono in procinto di deliberare la dismissione della propria partecipazione detenuta in Villa Serena spa, è emersa la comune volontà di esperire un’unica procedura per la cessione delle rispettive partecipazioni azionarie, onde consentire, da un lato, il contenimento degli oneri e la semplificazione dell’iter e degli adempimenti a carico delle singole amministrazioni e, dall’altro, l’asta o comunque la cessione di un quantitativo di azioni che possa complessivamente risultare di maggiore interesse per il mercato, rispetto alla vendita dei singoli e distinti pacchetti azionari, pure ammissibile;

- per la concretizzazione di tale condivisa volontà, il Comune di Galbiate – in qualità di socio maggioritario e, dunque, soggetto individuato quale ente capofila – ha elaborato l’allegato schema di convenzione tra enti ai sensi dell’ ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, che disciplina procedure, criteri, modalità e tempi di gestione delle procedure di gara per l’alienazione delle partecipazioni azionarie di Villa Serena Spa detenute dai Comuni soci;

**CONSIDERATO** che è stata esaminata la “CONVENZIONE DI FUNZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ INTERAMENTE PARTECIPATA VILLA SERENA SPA” allegata al presente atto (allegato A), per farne parte integrante e sostanziale, che formalizza la forma di cooperazione tra i soggetti partecipanti, individuando la delega di funzioni, le modalità di svolgimento della gara, il rapporto tra gli enti nonché il riparto degli oneri a carico degli stessi;

**ATTESO** che gli oneri relativi all’espletamento della procedura, per la parte pro quota a carico dell’Ente, troveranno copertura, per un importo presunto, nei Bilanci di Previsione 2017 e 2018;

**VISTE** le motivazioni sopra esposte;

**RITENUTA** sussistente la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma . 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti

---

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di dichiarare, in virtù di quanto indicato in premessa, l'attuale sopravvenuta non strategicità della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Costa Masnaga nella Società Villa Serena S.p.a. (P.I. 02600960138) con sede legale a Galbiate - Piazzale Achille Grandi, 1, consistente in una quota azionaria pari al 0,38 % del capitale sociale, per un valore nominale di Euro 1.000,00, in quanto trattasi di partecipazione rilevata come non più strettamente necessaria all'adempimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune e di procedere, conseguentemente, alla relativa dismissione totale della propria quota;
- 3) di stabilire che per operare tale dismissione è necessaria la rinuncia, da parte del Comune quale socio, all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 7 del vigente Statuto di Villa Serena S.p.a., che viene pertanto operata in questa sede;
- 4) di approvare l'allegato schema di convenzione (allegato A) predisposto a seguito della volontà espressa dai Comuni soci di Villa Serena S.p.a. che hanno deliberato la dismissione della propria partecipazione o che sono in procinto di deliberare in merito, di esperire una procedura unitaria per la cessione delle rispettive partecipazioni azionarie, affidando al Comune di Galbiate, in qualità di Ente capofila, la predisposizione del bando di gara per l'alienazione delle quote con evidenza pubblica, ovvero nelle forme previste dalla legge, al pari di tutte le prodromiche e successive incombenze e fasi della procedura, tra cui l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia di stima, onde consentire il contenimento degli oneri e la semplificazione dell'iter a carico delle singole amministrazioni e il perseguimento della cessione dell'intero pacchetto azionario ovvero, in via residuale, di un quantitativo di azioni che possa complessivamente risultare di maggiore interesse per il mercato, rispetto alla vendita dei singoli e distinti pacchetti azionari, pure ammissibile;
- 5) di precisare che il prezzo base dell'asta dovrà essere pari almeno al patrimonio netto della società, e che la perizia di stima dovrà indicare un valore massimo e uno minimo da utilizzare quali forbici per la determinazione sia del prezzo iniziale, sia dei successivi ribassi in caso di esito infruttuoso;
- 6) di stabilire quanto segue:
  - a) di richiedere agli amministratori comunali dei Comuni soci di Villa Serena spa che abbiano deliberato in merito alla dismissione delle proprie quote societarie di astenersi dal ricoprire incarichi all'interno della nuova Società;
  - b) di richiedere che il bando di gara preveda, a tutela del personale attualmente dipendente della società, adeguate forme di salvaguardia circa il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e del relativo inquadramento;
  - c) di richiedere che nel bando sia inserito l'impegno da parte del potenziale acquirente ad attivare forme di collaborazione con le amministrazioni e stake holders locali al fine di garantire la permanenza della territorialità del servizio e il legame con l'utenza residente;

d) in caso di esito infruttuoso degli incanti, verrà nuovamente sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale l'eventuale valutazione in ordine alla possibilità di procedere ad altre forme di cessione delle partecipazioni azionarie, quali previste dall'attuale D.lgs. 175/2016 e dalla normativa vigente.

7) di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata convenzione;

**CON** successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

---

---

### **DELIBERA**

**DI** rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4' comma del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Il Sindaco

Sabina Panzeri



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **LOREFICE COSTANZA** in data **29/12/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **LOREFICE COSTANZA** in data **29/12/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

Letto approvato e sottoscritto

Presidente  
PANZERI SABINA

Segretario Generale  
COSCARELLI FRANCESCO

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 20

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 09/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione.